Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Mercoledì, 25 settembre — Numero 227.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni della detta legge con quella della legge sul Consiglio di Stato, testo unico 2 giugno 1889, n. 6166;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TESTO unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 1.

Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di cinque presidenti di sezione, di trentacinque consiglieri, di dieci referendari, di un segretario generale e di cinque segretari di sezione.

Art. 2.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 2.

Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed

consiglieri sono nominati per decreto Reale, proposto dal ministro dell'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto Reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 3.

I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 4.
Legge 7 marzo 1907, n. 55, art. unico.

I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso.

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica.

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta.

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni dell'art. 202 del R. decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono applicabili al presidente, ai presidenti di sezione ed ai consiglieri.

Art. 5.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 1.

Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il riparto che sarà fissato annualmente per decreto Reale.

La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'art. 22 e questa sui ricorsi di cui all'articolo 23.

Ogni sezione sarà presieduta da un presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali, e potrà presiedere le sezioni consultive, nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 1.

Ciascuna sezione si compone di un presidente e di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione.

Art. 7.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 1.

I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.

Tanto nelle sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali, i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 8.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 1.

Al principio di ogni anno saranno designati, con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale non siano mutati più di due consiglieri dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

Art. 9.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 9.

La direzione del personale e del servizio interno, nonchè la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

CAPO I.

Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 10.

Il Consiglio di Stato:

1. Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge.

2. Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai ministri del Re.

3. Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 11.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 11.

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto Reale o Ministeriale che ne consegue deve avere la formola *udito il parere del Consiglio di Stato.*

Art. 12.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 12.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 2.

Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione.

2. Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri.

3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale.

4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Tali ricorsi non saranno più ammessi dopo centottanta giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto, nei modi stabiliti dal regolamento.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto Reale essersi pure udito il Consiglio dei Ministri.

Capo II.

Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.

Art. 13.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 13.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 8.

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.

Art. 14.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 14.

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

Art. 15.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 17.

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 16.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 18.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 17.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 19.

I ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del ministro sopra nuove leggi o regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 18.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 20.

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 19.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 21.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 2.

Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sarà sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 25.

Art. 20.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 22.

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 21.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 23.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 2.

Avuto il parere di una sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'art. 25, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

TITOLO III.

Capo I.

Delle attribuzioni delle sezioni giurisdizionali.

Art. 22.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 24.

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 23.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 3.

La sezione quinta del Consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito:

1. Delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico.

2. Dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia.

3. Dei ricorsi per contestazioni fra Comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*.

4. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Provincie.

5. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quando riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.

6. Dei ricorsi in materia di Consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini della prima parte dell'art. 124, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici.

7. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione.

8. Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

9. Dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 127 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo.

10. Dei ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli art. 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

11. Delle contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia o per il Comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica.

12. Dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale.

13. Dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati.

14. Dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali.

15. Dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime.

16. Dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali.

17. Dei ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali.

18. Dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.

19. Dei ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro.

20. Dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito.

21. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Ai ricorsi prodotti alla sezione quinta è applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 22.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 24.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 26.

Le sezioni giurisdizionali pronunziano sui ricorsi attribuiti alla loro competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 25.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 27.

Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alle sezioni giurisdizionali, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione della sezione giurisdizionale competente. Ma, se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 26.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 28.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 4.

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alle sezioni giurisdizionali non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

CAPO II.

Del procedimento dinanzi le sezioni giurisdizionali e la loro adunanza plenaria.

Art. 27.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 29.

I ricorsi presentati alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 28.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 30
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Fuori dei casi nei quali i termini sono fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'articolo 25, che lo affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni trenta dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto alla sezione competente, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di trenta giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedano in altro Stato d'Europa, e di novanta, se risiedano fuori d'Europa.

L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 29.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per

il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.

Se colui che vuol produrre ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'articolo 28.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 30.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Nei casi di urgenza, il presidente della sezione, alla quale è diretto il ricorso, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 31.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 33.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla sezione, sopra istanza del ricorrente.

Art. 32.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 7.

Le parti in causa o la pubblica amministrazione dovranno domandare, con separate istanze, ai presidenti delle sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 33.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 34.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nei nn. 7 e 19 dell'art. 23 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 34.

Legge 7 marzo 1907, n 62, art. 5.

I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura, emanati in detta sede, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa; non sono soggetti a tassa di registro.

La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale, si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario.

In caso di inadempimento a tale prescrizione, la sezione competente dichiara, in Camera di consiglio, con provvedimento esente da bollo, la decadenza del ricorso o della domanda presentata.

Art. 35.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 36.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 37, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Non possono prender parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 36.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Se la sezione, a cui è diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi doumenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

La sezione quinta può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura.

Art. 37.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 5.

Se la quarta sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento impugnato, e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente. Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

La sezione quinta, se non dichiari inammissibile il ricorso, o non lo accolga per motivi d'incompetenza, rimettendo l'affare alla competente autorità amministrativa, decide anche nel merito.

Se l'una o l'altra sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potrà, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la discusione della controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Alla stessa adunza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra la quarta e la quinta sezione.

Per tali effetti saranno, al principio di ogni anno, designati con decreto Reale, il presidente e quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire l'adunanza plenaria, e il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento saranno determinate dal regolamento.

Art. 38.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 39.

Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 39.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 6.

L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La seziono, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio.

Art. 40.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 6.

Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 41.

Legge 7 marzo 1907, n. 55, articolo unico.

Il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri in carica alla data dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1907, n. 55, quando raggiungano i settantacinque anni di età avranno diritto al massimo della pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio.

Art. 42.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 10.

Il termine di centottanta giorni per proporre ricorso al Re comincerà a decorrere da quello della attuazione della presente legge riguardo ai provvedimenti anteriori, di cui l'interessato abbia avuto comunicazione.

Art. 43.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 11.

La decadenza stabilita dall'art. 34 si applicherà anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in istato di non procedibilità nella segreteria della sezione quarta all'attuazione di questa legge.

Da tale epoca decorrerà un termine di sessanta giorni per effettuare il deposito occorrente.

I ricorsi e le domande che dentro il detto termine saranno regolarizzati, verranno rimessi in corso davanti alla sezione competente, a norma delle disposizioni del presente testo unico. Gli altri saranno dichiarati decaduti con ordinanza, esente da bollo, del presidente della sezione quarta.

Art. 44.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 12.

Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della leggo 7 marzo 1907, n. 62, il termine di tre anni indicato nell'art 32 comincierà a decorrere dal giorno di cui all'art. 50.

Per i suddetti ricorsi il presidente avrà tuttavia facoltà di provvedere, nel primo triennio, alla loro iscrizione d'ufficio in registro, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 35 del regolamento di procedura dinanzi alla quarta sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorchè non sia prodotta domanda di udienza.

Art. 45.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 13.

Tutti i ricorsi proposti sulle materie di cui all'art. 23, che all'attuazione di questa legge si troveranno pendenti avanti la quarta sezione, e sui quali non sia stato emesso verun provvedimento, saranno senz'altro devoluti alla sezione quinta.

Art. 46.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 15.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questa legge.

Art. 47.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 43.

Con RR. decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti le sezioni giurisdizionali e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Art. 48.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 44.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 49.

Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, art. 45.

Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto Reale.

Art. 50.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 16.

La presente legge, coi relativi regolamenti, andrà in vigore dal 1° novembre 1907.

TABELLA

degli stipendi del personale del Consiglio di Stato

Presidente del Consiglio			L. 15,000
Cinque presidenti di sezione con lo stipendio di		L. 12,000	» 60,000
Trentacinque consiglieri	id.	» 9,000	» 315,000
Quattro referendari di 1ª classe	id.	» 7,000	» 28,000
Sei referendari di 2ª classe	id.	» 6,000	» 36,000
Segretario generale			» 8,000
Cinque segretari di sezione		L. 5,000	» 25,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni della detta legge con quella della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa 1° maggio 1890, n. 6837;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

TITOLO I.

Competenza della Giunta provinciale amministrativa

—

Art. 1.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro delle generalità degli abitanti dei comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carità e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 127 e 128 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'articolo 289 del testo unico succitato.

3. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali in materia di spedalità.

4. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco sulle materie di edilità e di polizia locale ed in materia d' igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto è disposto nell'articolo 151 del testo unico suddetto.

5. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 39 e 40 della legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) e nell'art. 41 della stessa legge, con l'aggiunta di cui all'art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

6. Ricorsi in materia di Consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della Provincia; o contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali.

7. Ricorsi in materia di Consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale.

8. Ricorsi in materia di Consorzi volontari ed obbligatori per bonificazioni di paludi o terreni paludosi, da eseguirsi o mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale.

9. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, relative alle opere pubbliche dei Comuni.

10. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla coltivazione a riso, presentati dagli interessati o devoluti d'ufficio per esservi stato negato il visto del prefetto ai termini del capoverso dell'art. 3 della legge 12 giugno 1866, n. 2967.

11. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2933, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo.

12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, con le quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità.

Art. 2.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 2.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o Collegi speciali:

1. Contro le deliberazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n 6144 (serie 3ª).

2. Contro le deliberazioni delle rappresentanze delle provincie, dei Comuni, delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, con le quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel n. 12 dell'articolo precedente o siansi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati.

Art. 3.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 3.

Il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.

TITOLO II.

Del procedimento e della decisione.

Art. 4.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 4.

I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento entro trenta giorni dalla notificazione del prov-

velimento medesimo, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 5.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 5.

Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi, deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella città dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

Art. 6.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 6.

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sull'ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 7.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 7.

Nei casi d'urgenza, il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 5. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il termine per la presentazione delle memorie di cui nell'articolo precedente.

Art. 8.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 8.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in Camera di consiglio.

Art. 9.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 9.
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 9.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente deve essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente della Giunta fino a giorni tre.

La presentazione di qualunque ricorso o domanda si ha per non eseguita se non sia accompagnata dal deposito di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario.

In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Giunta dichiara, in Camera di consiglio, con ordinanza esente da bollo, la decadenza del ricorso o della domanda presentata.

Art. 10.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 10.

Le udienze della Giunta sono pubbliche ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'Amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra i funzionari da essa dipendenti.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 11.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 11.

Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consultivi, istituiti per legge o per regolamento, richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese, debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

Art. 12.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 12.

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della Giunta, che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Art. 13.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 9.

Nell'esercizio della giurisdizione attribuitale dalla presente o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani.

Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianità sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.

Art. 14.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 14.

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 1, decide nel merito.

Art. 15.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 9.

L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla competente sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni, che da questa saranno proferite, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 16.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 16.

La decisione deve contenere:

1. Il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza.
2. Il tenore della domande.
3. I motivi in fatto e in diritto.
4. Il dispositivo.
5. La firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore.
6. La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio. Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore, ripetibile dalla parte condannata, non può essere liquidato in una somma maggiore di lire cento per ciascuna decisione.

Art. 17.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 17.

È ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di lire cento, che è devoluta all'erario in caso di rigetto delle domande.

È dispensata dal deposito l'Amministrazione

Art. 18.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 18.

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di procedura civile.

Art. 19.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 9.

Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art 15, contro le decisioni della Giunta provinciale possono, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione, ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'art. 2 il ricorso è diretto alla sezione quarta, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761. Nei casi dell'art. 1 è proposto davanti alla sezione quinta e può estendersi anche al merito.

Ciascuna sezione pronunzia sul ricorso con le norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato.

Art. 20.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art 20.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 21.

Legge 7 marzo 1907, n 62, art. 11

Le disposizioni degli articoli 13, primo comma, 15 e 19 saranno applicate anche ai ricorsi che si trovassero pendenti avanti le Giunte provinciali all'attuazione della presente legge.

Art. 22.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 15.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questa legge

Art. 23.

Legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 22.

Con RR. decreti, a proposta del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti la Giunta provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto con la presente legge, ed a quanto altro possa occorrere per l'esecuzione della legge medesima.

Art. 24.

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art 16.

La presente legge, coi relativi regolamenti, andrà in vigore dal 1° novembre 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 610 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa, che dà facoltà al Nostro Governo di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale,

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per il gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO per il gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 e nella legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. *D* sul gratuito patrocinio, modificata dall'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si applicano agli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, in quanto non siano contrarie alle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Presso il Consiglio di Stato è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alle sezioni giurisdizionali, ed è composta:

1° di un consigliere di Stato, che la presiede;

2° di un referendario del Consiglio di Stato;

3° di un avvocato patrocinante presso la Corte di cassazione di Roma.

Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso che non facciano parte delle sezioni giurisdizionali. L'avvocato patrocinante è designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma.

Il consigliere e il referendario possono scegliersi anche tra i funzionari dello Stato a riposo con grado corrispondente.

Esercita le funzioni di segretario, il segretario di una delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

Art. 3.

Presso ogni prefettura è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ed è composta:

1° del consigliere delegato o di un consigliere di prefettura che non faccia parte della Giunta, designato, al principio di ogni anno dal prefetto, presidente;

2° di un giudice o di un pretore designato, al principio di ogni anno, dal presidente del tribunale;

3° di un avvocato designato, al principio di ogni anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine.

Il presidente e il magistrato possono anche essere scelti tra i funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondente a quelli indicati ai numeri 1 e 2.

Esercita le funzioni di segretario, il segretario della Giunta provinciale amministrativa.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione possono essere designati membri supplenti.

Art. 4.

La Commissione si aduna periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato o dal prefetto con decreto da emanarsi al principio di ogni anno, e, in caso d'urgenza, dietro invito del suo presidente.

Il presidente, per ogni affare, designa il relatore.

La corrispondenza della Commissione e del difensore destinato con tutti i pubblici ufficiali ha luogo a mezzo del presidente.

Art. 5.

Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Nei casi d'urgenza può altresì la Commissione istituita presso la prefettura, salvo le ulteriori determinazioni della Commissione presso il Consiglio di Stato, concedere l'ammissione al gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto però si impugnino atti o provvedimenti di autorità o corpi locali. In tale ipotesi è, a cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviata copia del decreto alla Commissione presso il Consiglio di Stato

Art. 6.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rattificare, nei rapporti del bollo, il ricorso e gli atti prodotti e ad effettuare il deposito della carta bollata prescritta dai regolamenti di procedura. Il termine è ridotto a giorni dieci nei giudizi innanzi alla Giunta.

Art. 7.

Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari di giurisdizione amministrativa non è ammesso ricorso.

Art. 8.

Il presidente della Commissione, prima che questa provveda sulla domanda di gratuito patrocinio, ne dà avviso, occorrendo, all'autorità da cui è stato emanato l'atto o provvedimento impugnato e alla parte avversa, le quali possono, entro il termine fissato dal presidente stesso, contestare la dedotta povertà e fornire spiegazioni sul merito della causa.

Art. 9.

Qualora, giusta le vigenti disposizioni, sia ammesso il ricupero delle spese, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente del collegio giurisdizionale, è trasmessa al ricevitore del registro, che procederà agli atti per il ricupero.

Art. 10.

Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative è tenuto un registro, nel quale sono notati tutti i ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. In tale registro sono notati il cognome, il nome, la paternità e la residenza della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, e della controparte, nonchè l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve annotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dall'erario, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario o messo comunale e il loro importare totale per ciascun articolo; in esso si tiene altresì, nota della data del decreto di 'ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al ricevitore del registro.

I segretari sono responsabili delle omissioni delle suindicate annotazioni

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 641 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62 sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;

Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

TITOLO I.

Personale di segreteria.

Art. 1.

È addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria.

Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi del detto personale sono fissati nell'annesso quadro.

Art. 2.

Il personale di segreteria del Consiglio di Stato forma ruolo separato da ogni altro, ed ha diritto all'aumento di un decimo di stipendio ogni cinque anni.

Le promozioni al grado di segretario sono fatte a scelta su conforme proposta del Consiglio di presidenza, tra i sottosegretari; tutte le altre sono fatte per anzianità, quando questa sia congiunta all'idoneità e diligenza nel servizio, sulla conforme proposta del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di presidenza è composto del presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. È assistito dal segretario generale, il quale ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale.

Art. 3.

Nessun estraneo alla segreteria del Consiglio di Stato può essere chiamato a farne parte come impiegato se non col grado di applicato di terza classe. Le nomine ai posti vacanti di applicato di terza classe sono conferite:

a) per una metà mediante passaggio dall'amministrazione centrale e provinciale dell'interno;

b) per l'altra metà a scelta fra coloro che il ministro dell'interno giudicherà idonei.

Ad un impiegato della segreteria sono affidate le funzioni di economo con l'assegnazione di una indennità annua di lire cinquecento.

L'impiegato incaricato delle funzioni di economo è contabile della gestione dei fondi.

Art. 4.

Sono stabiliti, presso il Consiglio di Stato, uscieri per l'esercizio degli atti propri del loro Ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio e per il servizio delle adunanze, nel numero e con le retribuzioni di cui nel quadro annesso.

Vi sono inoltre inservienti per i servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio, nel numero e con le retribuzioni indicate nel quadro medesimo.

Art. 5.

Gli uscieri ed inservienti sono nominati e possono essere revocati dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministero dell'interno per le opportune notificazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 6.

Sono applicabili agli impiegati del Consiglio di Stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'Amministrazione centrale dell'interno, in tutto quanto non è disposto dal presente regolamento.

Però le funzioni della Commissione centrale permanente per l'applicazione delle pene disciplinari agli impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno sono esercitate dal Consiglio di presidenza, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 2.

Il presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di comminare la censura e la semplice ritenuta d'una parte dello stipendio, comunicando il relativo decreto al Ministero dell'interno.

TITOLO II.

Affari consultivi.

Art. 7.

Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 8.

Gli affari diretti dai ministri al presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, di cui nell'art. 49 della legge, testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 9.

La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive è fatta, nel dicembre di ogni anno, per l'anno successivo con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, sentiti il Consiglio di presidenza e quello dei ministri.

La ripartizione si farà in modo che gli affari attinenti ad un Ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione.

Art. 10.

L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali è fatto nella sezione cui la materia spetta.

Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio, a norma dell'art. 18 della legge.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.

Art. 11.

Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, e in sua assenza, dal consigliere anziano.

Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le sezioni.

L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Art. 12.

Il presidente della sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 13.

I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

Art. 14.

Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 16 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza.

Art. 15.

I segretari di sezione redigono il verbale delle adunanze delle rispettive sezioni.

I segretari e, in loro mancanza, i sottosegretari suppliscono ai segretari di sezione.

Il presidente del Consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.

Art. 16.

Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 17.

Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una Commissione speciale è inserto nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 18.

Dalle sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

1° i progetti di legge e di regolamenti generali;

2° gli affari di cui agli articoli 12, 19, prima parte, e 21 della legge;

3° quelli d'interesse generale o di massima, che costituiscono norma di casi simili;

4° gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio.

Art. 19.

Il relatore della sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.

La relazione del Ministero ed il preavviso della sezione o Commissione sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.

Art. 20.

Gli affari sui quali è chiesto parere, non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.

Art. 21.

Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale.

Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

Art. 22.

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 23.

I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle sezioni, sono trasmessi dal presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta.

La copia che si deve trasmettere al ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 24.

Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.

Art. 25.

È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del ministro cui l'affare riguarda.

La domanda per la copia deve essere rivolta al Ministero competente.

Art. 26.

Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.

Art. 27.

Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al ministro competente.

Art. 28.

Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle sezioni.

TITOLO III.

Del ricorso al Re

Art. 29.

Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 12 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 30.

Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritti pei ricorsi contenziosi, e deve, altresì, essere presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta, dal dì della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.

L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.

Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dagli articoli 15 e 16 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero, la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.

TITOLO IV.

Ordine delle adunanze.

Art. 31.

Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 32.

I membri del Consiglio, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

Art. 33.

I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.

I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.

Art. 34.

Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 35.

L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente occupata.

Art. 36.

Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri di altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 37.

Quando intervengono al Consiglio i ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra, e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 38.

Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

TITOLO V.

Della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria.

Art. 39.

L'ufficio delle segreterie delle sezioni giurisdizionali e della adunanza plenaria deve essere aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

Art. 40.

I registri di cui agli articoli 18 e 51 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali, divisi in colonne, devono contenere tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti, e dei documenti, le notificazioni, la presentazione delle domande per la fissazione dell'udienza, l'esecuzione del deposito della carta bollata, la indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

Nel registro di cui all'articolo 51 predetto le domande devono essere annotate con l'ordine di data della loro presentazione.

I registri sono vistati e firmati in ciascun foglio dal segretario generale, con indicazione, in fine del numero dei fogli di cui ciascun registro si compone.

Sono chiusi ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario della sezione.

Analoghi registri a quelli sopra indicati, e con le stesse forme devono essere tenuti dal segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.

Art. 41.

Ciascuna segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:

1. Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione.
2. Ruolo dei ricorsi urgenti.
3. Ruolo degli affari da decidersi in Camera di consiglio.
4. Registro per i processi verbali di udienza.
5. Registro dei decreti del presidente.
6. Registro delle decisioni della sezione, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
7. Registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.

Art. 42.

Il segretario delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria, deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati. Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo di L. 2 con l'aumento dei due decimi, comprendente questa la tassa di bollo voluta dall'art. 34 della legge e il diritto di copia, che si stabilisce in L. 1, dovuto alla segreteria.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 43.

Oltre i registri, di cui nell'art. 8 del presente regolamento, le sezioni prima, seconda e terza tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d'ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

Art. 44.

La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilito dal presidente del Consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 45.

Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, in caso di grave mancanza o di negligenza abituale, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 46.

Dal presidente del Consiglio è designato il segretario di sezione, che, in caso di assenza o d'impedimento del segretario generale, deve farne le funzioni.

Art. 47.

La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

Una Commissione composta di tre consiglieri nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I consiglieri e i referendari, per portare fuori dall'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario o di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.

Art. 48.

Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 49.

Le somme, con l'annessa tabella assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio od ai lavori straordinari, sono amministratrate, secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 50.

La Commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.

La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 51.

Le spese sono disposte dal segretario generale, che rilascia gli ordini di pagamento.

L'ordine di pagamento è munito del *visto* del presidente o di un altro membro della Commissione di sorveglianza.

Art. 52.

In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.

Art. 53.

I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno, nei modi e tempi determinati dal presidente, previ gli opportuni concerti col ministro dell'interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 54.

Al personale di segreteria può essere accordato un annuale congedo di trenta giorni.

Art. 55.

Il presidente del Consiglio può anche concedere al personale di segreteria, agli uscieri ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni di malattia o di famiglia.

Art. 56.

I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari, del segretario generale, dei segretari di sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata, d'ordine di Sua Maestà, dal ministro segretario di Stato dell'interno.

Art. 57.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o che provvedono sulle materie sulle quali esso dispone.

QUADRO del personale di segreteria degli uscieri ed inservienti del Consiglio di Stato.

GRADO	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
	per classe	Totale	individuale	complessivo	
I. *Personale di segreteria*					
Segretari	4	4	4000	16000	16000
Sottosegretari	7	7	3500	24500	24500
Applicati 1ª	6	20	3000		49500
Applicati 2ª	7		2500		
Applicati 3ª	7		2000		
II. *Uscieri ed inservienti*					
Uscieri delle adunanze 1ª	2	7	1500	3000	9800
Uscieri delle adunanze 2ª	3		1400	4200	
Uscieri delle adunanze 3ª	2		1300	2600	
Inservienti 1ª	3	10	1200	3600	11300
Inservienti 2ª	7		1100	7700	
		48			111100
Indennità all'incaricato delle funzioni di economo					500
Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per lavori straordinari e per manutenzione dei locali					32000

Visto, d' ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 642 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;

Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

TITOLO I.
Del ricorso.

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 28 della legge, testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638 pei ricorsi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato decorrono dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione che, a norma dell'art. 25 della legge, sia stata fatta dagli interessati, d'intendere che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente.

Art. 2.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.

Art. 3.

La notificazione di cui all'articolo 1° deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente.

Per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Alle notificazioni di cui sopra si applicano le norme di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 4.

La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

Art. 5.

Ove, entro trenta giorni da quello della notificazione dell'invito che sia stato fatto all'interessato, a termini dell'art. 25 della legge, questi non risponda all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che egli abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla sezione giurisdizionale competente.

Qualora l'interessato dichiari di accettare che l'affare sia deferito alla decisione della sezione predetta, l'autorità, entro trenta giorni dopo tale dichiarazione, invia gli atti alla segreteria della sezione stessa, dandone comunicazione agli interessati in forma amministrativa.

Nel termine di altri trenta giorni dopo pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie o documenti.

Art. 6.

Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere:

1. La indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente.
2. La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione.
3. La esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con l'indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni.
4. La sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale.

Art. 7.

Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

Art. 8.

La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale con la consegna della copia del ricorso o con le forme indicate nell'art. 3.

Art. 9.

Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta della

abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione sull'originale e sulla copia.

Art. 10.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 11.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno, ne è consegnata copia al Ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma.

Il Ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

Qualora la persona a cui si deve notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso può essere notificato a questo.

Art. 12.

Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il segretario della procura Regia rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo di cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all'interessato.

Art. 13.

Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante; e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.

Art. 14.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per pubblici proclami, autorrizzando il ricorrente a far inserire nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.

Art. 15.

Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.

L'integrazione del giudizio non è applicabile nel caso in cui, per omessa notificazione del ricorso all'autorità dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba essere dichiarato senz'altro irricevibile.

Art. 16.

Le sezioni, nell'ordinare l'integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso o il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.

Art. 17.

Il ricorso è nullo:

1. Se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 6.
2. Se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione può ordinare che sia rinnovata entro un termine che stabilirà nella sua ordinanza.

La comparizione dell'intimato sana la nullità e la irregolarità dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

Art. 18.

L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 27 della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

Il termine stabilito dall'art. 28, terzo capoverso della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

L'ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria è aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. Nei giorni festivi si chiude alle dodici.

Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

Art. 19.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

Art. 20.

Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 30 della legge, è fatto in fine della domanda, e dev'essere notificato all'autorità e agli interessati.

Art. 21.

L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.

La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

Quando la notifica predetta non sia stata eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perchè l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.

Art. 22.

Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 della legge per la presentazione di memorie o d'istanze e per la produzione di documenti, può essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal presidente della sezione adita nei casi di necessità o di pubblico interesse.

Art 23.

Il segretario, a richiesta delle parti interessate o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti.

Art. 24.

Chiunque presenta un ricorso o una domanda in sede giurisdizionale, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

Il segretario rilascia all' interessato ricevuta dell' eseguito deposito.

Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito, decide il presidente della sezione.

Art. 25.

La insufficienza del deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall' obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l' avvocato, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente della sezione.

TITOLO II.

Della istruzione.

Art. 26.

Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'Amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia.

Possono pure richiedere che l'Amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.

Le parti sono, a cura dell' Amministrazione, avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell' ora in cui si seguiranno le verificazioni.

Art. 27.

La sezione quinta può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura civile e con le relative sanzioni.

Art. 28.

Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il presidente, qualora ne riconosca l'opportunità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per l'esecuzione.

Nelle vertenze elettorali, indipendentemente dall' accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri documenti che possono occorrere al giudizio.

Art 29.

Il presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 30.

Per l'esecuzione dei mezzi istruttorî di cui nel capoverso dell'art. 36 della legge, è delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali.

Se il luogo in cui si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori della capitale, la sezione può delegare uno dei consiglieri di prefettura, o un magistrato il quale è assistito da un segretario di quell'ufficio.

Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori del Regno, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.

Art. 31.

Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 32.

Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttorî deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.

Art. 33.

La surrogazione del consigliere delegato, o la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è fatta con provvedimento del presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo per decisione.

Art. 34.

Ove i mezzi istruttorî ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo.

Se i mezzi istruttorî sieno invece ordinati in seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito.

Questo deve sempre essere fatto nella segreteria.

Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.

Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti.

Art. 35.

Dopo la notificazione fatta alle parti ed all'Amministrazione a cura del segretario, che l'istruttoria ordinata è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o l'Amministrazione devono presentare la domanda di fissazione d'udienza per la discussione del ricorso.

TITOLO III.

Delle domande incidenti e del ricorso incidentale.

Art. 36.

Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'Amministrazione e depositata nella segreteria.

L'Amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare o trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

Il presidente può abbreviare il termine.

Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.

La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche alla adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.

Art 37.

Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento è proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.

Art 38.

La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impu-

gnato, e deve essere depositata in segreteria entro due giorni successivi a quello della notificazione.

Art. 39.

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento, gli interessati e l'Amministrazione possono presentare e trasmettere memorie e documenti.

Art. 40.

L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

Art. 41.

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.

Art. 42.

Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 43.

Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotta la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

Art. 44.

Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.

TITOLO IV.

Dell'abbandono del ricorso e della rinuncia.

Art. 45.

La perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio.

Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese el giudizio perento.

Art. 46.

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.

TITOLO V.

Della ricusazione.

Art. 47.

Le cause che dànno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione, secondo il Codice di procedura civile, sono applicabili ai componenti delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria.

Art. 48.

La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta al presidente della sezione adita o dell'adunanza plenaria, quando sono noti i consiglieri o referendari che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.

Quando si tratti di ricusare il funzionario delegato per l'esecuzione di un mezzo istruttorio, la ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui fu pubblicata la decisione o il provvedimento di delegazione. In caso d'urgenza, il presidente può provvedere alla surrogazione con altro funzionario.

Art. 49.

Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al funzionario ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 50.

La sezione o l'adunanza plenaria, in Camera di consiglio, decide sulla domanda.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione a una multa, che può estendersi fino a lire centocinquanta.

La multa non è applicabile se la domanda è proposta dall'Amministrazione.

La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

TITOLO VI.

Delle udienze e della decisione.

Art. 51.

Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il contro ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente della sezione, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.

Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Art. 52.

Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione. Il presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinchè la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.

Art. 53.

La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'articolo 51.

I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel registro predetto.

Art. 54.

Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 55.

Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorchè non intervengano le parti nè i loro avvocati.

Art. 56.

All'udienza assiste il segretario della sezione.

I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza, mantenuta la precedenza agli urgenti.

È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, pegravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.

Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

Art. 57.

Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi la spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al primo giorno di udienza immediatamente successiva.

Art. 58.

Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.

Mantiene il buon ordine, e quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.

Art. 59.

È applicabile per le udienze delle sezioni giurisdizionali l'articolo 355 del Codice di procedura civile.

Art. 60.

Il presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 61.

La sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.

La pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

Art. 62.

Non possono concorrere alla decisione se non quei consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione.

Art. 63.

La decisione si pronuncia in Camera di consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede.

Art. 64.

È applicabile alle decisioni delle sezioni giurisdizionali l'art. 359 del codice di procedura civile.

Art. 65.

La decisione si pronuncia in nome del Re e deve contenere:

1° la indicazione del nome e cognome delle parti e dei loro avvocati;

2° il tenore delle domande;

3° una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

4° il dispositivo;

5° l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;

6° la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

7° la sottoscrizione dei consiglieri che hanno pronunziata la decisione, con l'indicazione dell'estensore e la firma del segretario.

Art. 66.

La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

Art. 67.

La decisione, nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.

Art. 68.

La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese, che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore.

Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Le spese possono essere compensate in tutto o in parte, ove concorrano giusti motivi.

Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.

La parte che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di tre giorni alla segreteria della sezione.

Questa provvede in Camera di consiglio.

Art. 69.

Per gli affari da decidersi in Camera di consiglio il presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la sezione pronunzia.

TITOLO VII.

Dell'adunanza plenaria.

Art 70.

Al principio di ogni anno, sono designati con decreto reale, due consiglieri supplenti per l'eventuale sostituzione nell'adunanza plenaria dei consiglieri assenti od impediti. I consiglieri supplenti sono scelti uno per ciascuna delle due sezioni giurisdizionali.

Ove manchi il presidente supplisce il consigliere anziano.

Art. 71.

Quando, a termini dell'art 37, terzo capoverso, della legge, una delle due sezioni giurisdizionali invia la controversia all'adunanza plenaria, il segretario della sezione rimette gli atti del ricorso, insieme con l'analoga ordinanza, al segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.

Art. 72.

Il segretario dell'adunanza plenaria, ricevuta l'ordinanza con gli atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e la presenta al presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza per la discussione.

Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 73.

L'adunanza plenaria, quando si pronunzia a termini e per gli effetti dell'art. 37 della legge, terzo capoverso, decide in tutte le altre questioni della controversia.

Art. 74.

Quando una medesima controversia, o controversie fra loro connesse, siano state promosse innanzi ad entrambe le sezioni, l'Amministrazione e le parti, finchè non sia stata pronunziata la decisione definitiva, possono promuovere il regolamento di competenza con istanza al presidente dell'adunanza plenaria.

Art. 75.

Il presidente dell'adunanza plenaria ordina che l'istanza sia notificata alle altre parti, affinchè possano presentare le loro deduzioni, e stabilisce i termini per la notificazione dell'istanza e del decreto e per la presentazione delle deduzioni.

Con lo stesso decreto ordina la sospensione della procedura dei ricorsi, finchè non sia regolata la competenza.

Art. 76.

Quando ambedue le sezioni si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di ricorsi contro lo stesso provvedimento, senza che sia stata ancora pronunziata decisione definitiva sulla controversia, si fa luogo al regolamento della competenza, sopra domanda di parte o dell'autorità di cui s'impugna il provvedimento, nei modi stabiliti dagli articoli precedenti.

Art. 77.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 75, il presidente dell'adunanza plenaria fissa l'udienza per la discussione.

Art. 78.

Sono applicabili all'adunanza plenaria le disposizioni degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

Art. 79.

Le decisioni pronunziate a norma dell'art. 37, terzo capoverso, della legge, sono pubblicate dalla sezione che ha rinviata la controversia all'adunanza plenaria, nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte.

Le decisioni pronunziate a norma del quarto capoverso dello stesso articolo indicano la sezione presso la quale devono essere pubblicate. La pubblicazione si fa nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte.

Art. 80.

Pronunciata la decisione dell'adunanza plenaria, il segretario dell'adunanza medesima rimette gli atti alla sezione dichiarata competente.

TITOLO VIII.

Della revocazione.

Art. 81.

Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:

1. Se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra.

2. Se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa.

3. Se dopo la decisione siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria.

4. Se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della contestazione.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la decisione abbia pronunciato.

5. Se la decisione sia contraria ad altra precedente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto; purchè non abbia pronunciato anche sull'eccezione dedotta da quell'anteriore decisione.

Art. 82.

La domanda di revocazione è diretta alla sezione che pronunziò la decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata, e dev'essere notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato: purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

I termini sono aumentati nella misura indicata nel secondo capoverso dell'art. 28 della legge, se l'istante risiede all'estero.

Art. 83.

La domanda dev'essere depositata in segreteria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 della legge, sotto pena di decadenza.

Nei termini e nei modi indicati nell'art. 29 della legge, la parte contraria e la pubblica amministrazione possono presentare nella segreteria memorie ed istanze e produrre documenti sull'ammissibilità della domanda.

Art. 84.

Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'amministrazione, deve provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire cento.

Se la domanda è rigettata, il deposito resta acquisito all'erario.

Art. 85.

La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronuncia della decisione revocata.

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

Art. 86.

La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

TITOLO IX.

Della notificazione e dell'esecuzione delle decisioni.

Art. 87.

Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria.

La notificazione delle decisioni ad istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione delle parti è fatta a cura dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.

Art. 88.

L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

Art. 89.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formola stabilita nell'art. 556 del Codice di procedura civile.

TITOLO X.

Della procedura per i ricorsi relativi all'art. 23, n. 5 della legge.

Art. 90.

I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5, della legge, si propongono con domanda diretta al presidente della quinta sezione.

Essi possono essere proposti finchè duri l'azione di giudicato,

ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.

Art. 91.

Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione con la copia del giudicato.

Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.

Spirato il termine, il presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa.

TITOLO XI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 92.

La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.

Art. 93.

Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in Camera di consiglio, la correzione richiesta.

In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.

Art. 94.

Pei ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della legge 7 marzo 1907, n. 62, il presidente ha facoltà, nel primo triennio, di stabilire d'ufficio il giorno dell'udienza per la discussione. La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro di cui all'art. 18, terzo capoverso.

Art. 95.

I giudizi rimasti sospesi per effetto dell'art. 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico sul Consiglio di Stato, in ordine ai quali debba ancora dalla Cassazione decidersi la questione di competenza, possono essere riassunti innanzi alla sezione giurisdizionale competente, su domanda di una delle parti o della pubblica amministrazione.

La domanda dev'essere notificata, nei modi prescritti pei ricorsi, e depositata in segreteria insieme con la prova dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dal penultimo capoverso dell'art. 28 della legge.

Il presidente della sezione, a cui fu presentata l'istanza, richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla Corte di cassazione per decidere della competenza.

Art. 96.

Non è ammesso ricorso alle sezioni giurisdizionali contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa anteriori al giorno in cui è entrata in vigore la legge del 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 97.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno,
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 643 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;

Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

TITOLO I.

Del procedimento giurisdizionale davanti alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 1.

Per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione, di cui la Giunta provinciale amministrativa è investita dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) e da ogni altra legge, si osservano le disposizioni seguenti.

TITOLO II.

Dell'ordine delle udienze.

Art. 2.

Il presidente, al principio di ogni anno, determina i giorni delle udienze della Giunta.

È in sua facoltà di fissare udienze straordinarie, qualora la necessità del servizio lo esiga.

Il decreto che fissa le udienze straordinarie deve indicare gli affari da trattarvisi, ed essere affisso tre giorni prima nella segreteria.

Per le udienze ordinarie deve affiggersi nella segreteria ventiquattro ore prima una tabella contenente l'elenco degli affari che saranno discussi in ciascuna udienza.

Art. 3.

Il presidente convoca d'urgenza la Giunta in Camera di consiglio nel caso previsto dall'articolo 8 della legge, se la delibera-

zione non può essere differita al primo giorno in cui la Giunta si aduna per l'udienza.

Può altresì, con decreto motivato, convocare la Giunta in Camera di consiglio, quando per il numero o la gravità dei ricorsi discussi, non sia possibile esaurire la deliberazione dopo la udienza.

Delle udienze e delle convocazioni in Camera di consiglio straordinarie, i consiglieri debbono essere avvisati, a cura della segreteria, almeno ventiquattro ore prima.

TITOLO III.

Dei ricorsi e degli atti che precedono l'udienza.

Art. 4.

Il ricorso in via gerarchica esclude quello in via contenziosa. Promosso il ricorso in via contenziosa, è escluso il ricorso in via gerarchica.

Però, se siano più gli interessati, il ricorrente, che ha prescelto una via, deve notificare il ricorso agli altri. Ove la via prescelta sia la gerarchica, si intenderà che gli altri interessati abbiano rinunciato al diritto di far decidere la controversia dalla Giunta in sede contenziosa, se entro quindici giorni dalla notificazione non abbiano fatto opposizione con atto notificato al ricorrente e depositato, entro i successivi cinque giorni, presso l'ufficio di prefettura. Se invece la via prescelta dal ricorrente sia la contenziosa, il giudizio si estende di diritto a tutti gli altri interessati.

Art. 5.

Il termine prefisso agli individui e agli enti direttamente contemplati dall'atto o provvedimento amministrativo per ricorrere alla Giunta provinciale decorre dal giorno in cui hanno ricevuto dall'autorità amministrativa la notificazione dell'atto o provvedimento medesimo.

Tutti gli atti e provvedimenti relativi alle materie contemplate dall'art. 1 della legge devono essere pubblicati nell'albo pretorio, nel primo giorno festivo o di mercato, se emanano dall' autorità comunale, o nel foglio degli annunzi della provincia, se emanano dall'autorità provinciale.

Per coloro che non sono direttamente contemplati nell' atto o provvedimento amministrativo, e che vi hanno interesse, il termine a ricorrere decorre dalla data della sua pubblicazione nell'albo pretorio o nel foglio degli annunzi giudiziari.

Art. 6.

L' atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti, la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un ufficiale giudiziario.

La notificazione è fatta con la consegna di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento.

Il messo comunale o l'ufficiale giudiziario fanno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'art. 11.

Art. 7.

La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell' ufficio medesimo.

Art. 8.

Alle notificazioni di cui nell'art. 6 si applica l'art. 12: nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano le disposizioni degli articoli stessi.

Art. 9.

Il ricorso deve essere diretto alla Giunta provinciale amministrativa e deve contenere:

1. La indicazione del nome e cognome e della residenza o domicilio del ricorrente.

2. La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della notificazione.

3. La esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso si fonda, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati, e le conclusioni.

4. La sottoscrizione delle parti, o di una di esse, o del procuratore speciale.

Se il ricorso è firmato dal solo procuratore, egli deve essere munito di mandato speciale, che sarà unito al ricorso.

Art. 10.

Il ricorso deve essere notificato tanto all' autorità dalla quale è emanato il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l' atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

Art. 11.

La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, con la consegna della copia del ricorso alla persona interessata, o ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio della persona interessata, nella residenza, nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario; se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato, e l'altro è consegnato all'autorità o alla parte, d'ordine o ad istanza della quale la notificazione è fatta.

Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, l'ufficiale giudiziario lascia avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, e depositata la copia nella casa comunale, consegnandola al sindaco, o chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario fa attestazione sull'originale e sulla copia.

Art. 12.

Per le autorità e gli enti morali la notificazione si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci a chi ne è legittimamente rappresentante; e per coloro che non possono stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, la notificazione si fa a loro ed alla persona la cui assistenza od autorizzazione è necessaria.

Art. 13.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia, ove ha sede l'autorità che emise l'atto o provvedimento impugnato, e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 14.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno ne è consegnata copia al ministero pubblico presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

Qualora la persona cui devesi notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso può essere notificato a questo.

Art. 15.

Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in per-

sona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 11, e una copia del ricorso deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il segretario della procura Regia rilascia ricevuta della detta copia e il procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio per la consegna allo interessato.

Art 16.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a fare inserire nel foglio degli annunzi della Provincia e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati, ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.

Art. 17.

Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda siasi proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.

L'integrazione del giudizio non è applicabile nel caso in cui, per omessa notificazione del ricorso all'autorità dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba essere dichiarato senz'altro irricevibile.

Art. 18.

La Giunta provinciale, nell'ordinare la integrazione del giudizio, indica le persone alle quali il ricorso deve essere notificato e, ove ne sia il caso, autorizza la notificaziune per pubblici proclami.

Stabilisce, inoltre, il termine dentro il quale deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.

Art. 19.

Il ricorso è nullo:

1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 9;

2° se per la inosservanza delle altre norme prescritte dal suddetto articolo vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Giunta può ordinare che sia rinnovato entro il termine che stabilisce nel suo provvedimento.

La comparizione dell'intimato sana la nullità o le irregolarità dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

Art. 20.

Il deposito del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione, con l'atto o provvedimento amministrativo notificato, col mandato speciale del procuratore nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9, e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere fatto nelle ore in cui la segreteria deve rimanere aperta.

Il termine pel deposito assegnato dall'art. 5 della legge s'intende scaduto nel momento in cui la segreteria si chiude nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

Quando le persone, cui fu notificato il ricorso, siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

Art. 21.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario da depositarsi insieme col ricorso nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

Art. 22.

Chiunque richieda alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa la formazione di un atto deve consegnare tanti fogli di carta bollata quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

Il segretario rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.

Art. 23.

Il deposito deve essere fatto, in regola generale, dall'istante nell'atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un provvedimento di qualsivoglia natura per parte della Giunta provinciale amministrativa o del suo presidente o di taluno dei commissari delegati.

Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito, decide il presidente della Giunta.

Art. 24.

L'insufficienza del deposito, che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però a lui il diritto al rimborso contro le parti o il procuratore, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente.

Art. 25.

La copia, tanto delle decisioni quanto d'ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale, richiesta dagli interessati, è rilasciata dalla segreteria in carta da bollo da lire una, con l'aumento di due decimi, comprendente la tassa di bollo stabilita dall'art. 20 della legge, e il diritto di copia dovuto alla segreteria.

Art. 26.

Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all'art. 7 della legge è fatto in fine della domanda e dev'essere notificato all'autorità ed agli interessati entro il termine che è stabilito nel decreto stesso.

Il termine abbreviato non decorre che dalla data della notificazione.

Art. 27.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, qualora non sia proposta col ricorso, deve farsi mediante istanza diretta alla Giunta, la quale provvede nella prima riunione in Camera di consiglio, salvo il caso previsto nella prima parte dell'art. 3.

La domanda dev'essere notificata all'autorità dalla quale l'atto o provvedimento è emanato.

L'autorità può far conoscere le sue osservazioni entro il termine di tre giorni.

Art. 28.

Le parti che presentano memorie e deduzioni, a norma dell'art. 6 della legge, debbono fare elezione di domicilio nella città ove risiede la Giunta, e, in difetto, s'intenderà che abbiano eletto domicilio presso la segreteria.

Art. 29.

Della presentazione della domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso, di cui all'art. 9 della legge, il segretario deve rilasciare ricevuta, ove ne sia richiesto.

Col decreto di cui nel primo capoverso del citato articolo il presidente designa il relatore.

Con lo stesso decreto il presidente può, ad istanza di parte o di ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Art. 30.

Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la Giunta, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione; il presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinchè la Giunta possa giudicare della loro connessione, e in questo caso la Giunta stessa decide della loro unione, e pronuncia sui due ricorsi con una sola decisione.

Art. 31.

La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione nel registro generale.

I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel relativo ruolo.

Sono considerati urgenti i ricorsi in materia elettorale e quelli per i quali siavi stata abbreviazione di termine o sospensione dell'esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, o sia intervenuto il provvedimento, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29.

TITOLO IV.

Delle domande incidenti.

Art. 32.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

L'atto d'intervento è diretto alla Giunta; esso deve contenere i motivi sui quali si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi e la elezione di domicilio a termini dell'art. 5 della legge, ed essere sottoscritto dagli instanti o da uno di essi, o da un procuratore munito di mandato speciale.

L'intervento può essere ordinato d'ufficio.

Art. 33.

L'atto d'intervento è notificato alle parti ed all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato nelle forme prescritte pel ricorso, e dev'essere depositato in segreteria entro cinque giorni immediatamente successivi a quello della notificazione, sotto pena di decadenza.

La segreteria, ove ne sia richiesta, deve rilasciare ricevuta del deposito.

Art. 34.

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'intervento, gli interessati e l'Amministrazione possono presentare o trasmettere alla segreteria memorie e documenti.

Art. 35.

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine per proporla avanti al tribunale competente.

Art. 36.

Se la contestazione può essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la Giunta pronuncia nel merito.

Pronuncia pure nel merito dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la Giunta sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 37.

Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

TITOLO V.

Della ricusazione.

Art. 38.

Le cause che dànno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il Codice di procedura civile sono applicabili ai componenti la Giunta.

Art. 39.

La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta alla Giunta, quando riguarda i componenti di essa che sono chiamati a decidere dall'art. 13 della legge.

Si propone anche oralmente all'udienza prima della discussione se riguarda un membro supplente.

La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale.

Art. 40.

Il segretario dà immediatamente comunicazione della domanda al ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 41.

La Giunta decide sulla domanda in Camera di consiglio.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata, con la stessa decisione, ad una multa che può estendersi fino a lire cento.

La multa non è applicabile se la domanda sia stata proposta dall'Amministrazione.

La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

TITOLO VI.

Della istruzione supplementare.

Art. 42.

Quando, discusso il ricorso all'udienza, la Giunta riconosce la necessità di una più ampia istruzione a termini dell'art. 11 della legge, la decisione determina l'ammissione dei mezzi istruttorî, i termini da osservare ed i modi con cui devono seguire.

Art. 43.

La Giunta può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte, perizie, verificazioni, accessi sui luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria assunzione di testimoni, delegando uno dei commissari alle operazioni con l'assistenza del segretario, che deve redigere i relativi processi verbali.

Art. 44.

Se i mezzi istruttorî, di cui ai precedenti articoli, sono ordinati d'ufficio, la Giunta intima alla parte ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo. Se i detti mezzi siano ordinati in seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito, che deve sempre essere fatto nella tesoreria provinciale.

Qualora la somma non risultasse sufficiente, non viene provveduto sul ricorso fino a che la parte ricorrente non provi di aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente. Se i mezzi istruttorî siano stati ordinati su istanza di parte, ove questa non abbia fatto il deposito o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, che non preferisca di anticipare le spese, di far prefiggere un termine, decorso il quale la Giunta decide allo stato degli atti.

Art. 45.

Nei casi preveduti dall'articolo 42, a cura dell'Amministrazione

interessata, a cui sono commesse le nuove verificazioni ai termini dell'art. 11 della legge, sono, cinque giorni prima, notificati alle parti il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

Se l'istruttoria, ai termini dell'art. 43, debba eseguirsi per mezzo di un delegato dello stesso collegio giudicante, la notificazione è fatta alle parti interessate, a cura del segretario della Giunta.

Art. 46

Alla domanda per la designazione della nuova udienza di cui nell'articolo 12 della legge, si applica la disposizione dell'art. 29 del presente regolamento

TITOLO VII.

Dell' udienza.

Art. 47.

All'udienza assiste il segretario della Giunta.

I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza affisso nella sala d'ingresso della Giunta, mantenuta la precedenza agli urgenti.

È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel verbale di udienza.

Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

Nella sua esposizione il relatore deve astenersi rigorosamente dal far conoscere o dall'indicare il suo avviso

Art. 48.

Se nel giorno stabilito per l'udienza questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi si intende rimandata al primo giorno dell'udienza immediatamente successivo.

Art. 49

Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto la facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola.

Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassino i termini di una ordinata discussione, elimina le oziose digressioni e le inutili questioni, vieta le interruzioni, e, quando ritenga che la controversia è sufficientemente chiarita, fa cessare la discussione.

Il presidente può anche fissare le questioni, sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, deve aggirarsi la pubblica discussione.

Art. 50.

Nel giorno stabilito, ancorchè nessuna delle parti o dei loro rappresentanti sia presente all'udienza, la Giunta pronunzia sul ricorso.

Art. 51.

Sono applicabili alle udienze della Giunta i seguenti articoli del codice di procedura civile.

Articolo 354. — Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

Articolo 355. — Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto e in silenzio.

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione, il presidente [illegible] la [illegible] dell'aula [illegible], può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze

Art. 52.

Il presidente, per gravi motivi d'ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 53.

Per gli affari da decidersi in Camera di consiglio il presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la Giunta pronunzia.

TITOLO VIII

Della decisione e della sua esecuzione.

Art. 54

Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 13 della legge il presidente fa inserire nel verbale di udienza la menzione dell'assenza [illegible] del commissario elettivo anziano non intervenuto.

Art. 55

Le deliberazioni della Giunta si prendono dopo la discussione del ricorso; la pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

La deliberazione si fa in segreto

Non possono concorrere alla deliberazione della decisione se non i commissari che hanno assistito alla discussione del ricorso.

Qualora il loro numero sia maggiore di quello richiesto per giudicare, si astengono i supplenti o i meno anziani; quando però uno di questi sia il relatore, vota e di invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare

Art. 56.

Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle quali la Giunta deve deliberare.

Ogni [illegible] ha diritto di [illegible] al voti una determinata [illegible] la Giunta delibera.

Nessun commissario può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto. Il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione [illegible].

Art. 57.

Le decisioni si formano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti per decidere quale debba essere eliminata, e così di seguito, finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i commissari votano [illegible].

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il relatore; segue il commissario supplente o effettivo meno anziano in ordine di nomina; e così continuando sino a chi presiede.

Chiusa la votazione il presidente designa fra i membri della maggioranza chi debba compilare la decisione, qualora il relatore rimasto in minoranza vi si ricusi.

Art. 58.

Nella compilazione dei motivi delle decisioni devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge sui quali la decisione è fondata, e si fa un cenno conciso dei motivi generali che hanno influito sulla decisione medesima, senza tenore [illegible] e tutti gli argomenti addotti dalle parti e senza invocare l'autorità degli scrittori.

Art. 59.

La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.

Art. 60.

La notificazione delle decisioni, ad istanza delle parti interessate, deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'Amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.

Art. 61.

La esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

Art. 62.

La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore, salvo il disposto del penultimo capoverso dell'art. 16 della legge.

Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

La parte, che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di giorni tre alla Giunta, la quale provvede in Camera di consiglio con decisione irrevocabile.

Art. 63.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formola stabilita nell'art. 556 del codice di procedura civile.

Art. 64.

Per gli effetti di cui all'art. 19, lettera *b*), della legge, tutte le decisioni definitive della Giunta sono dalla segreteria trasmesse per la posta in piego raccomandato al Ministero dal quale dipende l'autorità o l'amministrazione da cui è emanato l'atto o provvedimento che ha formato oggetto del ricorso.

TITOLO IX.

Della domanda di revocazione.

Art. 65.

La domanda di revocazione è diretta alla Giunta e notificata agli interessati nelle forme prescritte pel ricorso.

La domanda deve essere depositata in segreteria, entro dieci giorni dalla notificazione, nei modi stabiliti dagli articoli 5 della legge e 20 del presente regolamento sotto pena di decadenza.

La segreteria, ove ne sia richiesta, deve rilasciare ricevuta del deposito.

Art. 66.

Nei dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissibilità della domanda.

Scorso questo termine, a domanda di parte o d'ufficio, è dal presidente designato il giorno della discussione, osservato il disposto dell'art. 9 della legge.

Art. 67.

La prova del deposito di lire cento, prescritto dall'art 17 della legge, deve essere data da chi vuole agire per revocazione con quietanza del ricevitore del registro.

Art. 68.

La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata.

Art. 69.

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

Art. 70.

La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

TITOLO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 71.

La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.

Art. 72.

Ove occorra correggere omissioni od errori, che non producono la nullità della decisione a sensi dell'art. 19 della legge, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione dev'essere fatta alla Giunta, la quale, sul consenso delle parti, decreta in Camera di consiglio la correzione richiesta.

In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia la Giunta col procedimento ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.

Art. 73.

In qualunque stato della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale, depositato in segreteria, o mediante dichiarazione fatta in segreteria dal rinunziante, della quale viene steso processo verbale.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

La rinuncia deve essere notificata alla controparte, eccetto il caso che sia fatta oralmente all'udienza.

Art. 74.

I membri della Giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la Giunta stessa. Non possono ricevere memorie concernenti tali ricorsi, se non per mezzo della segreteria.

Art. 75.

I giudizi rimasti sospesi per effetto dell' art. 15 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, in ordine ai quali debba ancora decidersi dalla Cassazione la questione di competenza possono essere riassunti innanzi le Giunte provinciali amministrative su domanda di una delle parti o della pubblica amministrazione.

La domanda deve essere notificata nei modi prescritti per i ricorsi, e depositata in segreteria con la prova dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dall'art. 5 della legge.

Il presidente della Giunta richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla Corte di cassazione per decidere della competenza.

Art. 76.

Non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro gli atti o provvedimenti dell' autorità amministrativa devoluti alla sua giurisdizione dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, i quali siano anteriori al giorno in cui la legge stessa è entrata in vigore.

Questa disposizione non si applica agli atti o provvedimenti contro i quali sia stato da altre leggi ammesso ricorso in sede giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 77.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno,
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero **614** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;

Visto il Nostro decreto, di pari data, che approva il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali.

Art. 1.

Alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa è addetto un segretario designato con decreto del prefetto.

È in facoltà del prefetto di applicarvi, con suo decreto, altri impiegati di segreteria, ed uno o più degli impiegati d'ordine della prefettura, se il bisogno del servizio lo richiegga.

Il segretario distribuisce e regola il servizio della segreteria sotto la direzione del presidente della Giunta.

Art. 2.

Il segretario, o chi lo sostituisce, riceve gli atti, ne eseguisce la registrazione, rilasciandone ricevuta quando è prescritta, e li conserva in deposito, assiste alle udienze, contrassegna con la sua sottoscrizione le decisioni della Giunta e i decreti della Giunta e del presidente, e adempie le altre incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3.

La segreteria, ad istanza delle parti o dei procuratori dalle medesime costituiti, loro comunica gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti, e rilascia loro copie delle decisioni e dei decreti della Giunta che li riguardano.

All'infuori di questi casi, la segreteria non può dare comunicazione o copia di atti, se non vi è autorizzata in iscritto dal presidente.

Art. 4.

La segreteria tiene un registro generale nel quale, sotto enumerazione progressiva, e con la data della presentazione, si inscrivono i ricorsi nell'atto stesso in cui sono presentati, con la indicazione della parte ricorrente, del provvedimento amministrativo impugnato, degli atti e documenti uniti al ricorso e della data della sua notificazione.

Nello stesso registro in altrettante colonne sono notati:

a) le memorie, deduzioni e documenti di cui nell'art. 6 della legge, con la data della presentazione;

b) il decreto di abbreviazione o di proroga del termine di cui all'art 7 della legge, e la domanda di sospensione della esecuzione di cui all'art. 8 e il relativo decreto;

c) la domanda per la designazione del giorno dell'udienza, di cui all'art. 9 della legge, con la data della presentazione;

d) l'indicazione del deposito dei fogli bollati, a norma del citato art. 9;

e) il nome del relatore ed il giorno fissato per l'udienza;

f) la decisione per una più ampia istruzione di cui nell'art. 11 della legge;

g) la data della notificazione alle parti, del deposito in segreteria degli atti dell'istruttoria supplementare, di cui nell'art. 12 della legge;

h) le domande per la designazione del giorno della discussione, di cui nello stesso art. 12, con la data della presentazione;

i) le domande incidenti;

l) la data e il dispositivo della decisione definitiva;

m) le domande di revocazione, la data e il dispositivo delle decisioni relative;

n) la restituzione degli atti alle parti, o la trasmissione dei medesimi all'autorità competente.

Quando gli atti siano restituiti alla parte od al costituito procuratore, la loro firma in questa colonna del registro vale come ricevuta.

Il registro è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta con la indicazione nell'ultima pagina del numero dei fogli di cui si compone.

È chiuso ogni giorno all'ora della chiusura della segreteria, con la firma del segretario o di chi ne fa le veci.

Art. 5.

La segreteria tiene inoltre:

1° il registro dei verbali delle udienze;

2° il registro delle corrispondenze;

3° il registro dei ricorsi ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

Nel verbale di udienza sono indicati i nomi dei componenti la Giunta che v'intervengono, i ricorsi che vi sono discussi, e per ciascuno di essi se siano presenti le parti o siano rappresentate a termini dell'art. 10 della legge.

Se intervengono all'udienza avvocati o procuratori, si nota la data del mandato speciale dai medesimi esibito.

Art. 6.

Dai verbali di udienza sono, giorno per giorno, trascritti i nomi

dei consiglieri elettivi che vi hanno preso parte sotto una rubrica speciale nel registro degli intervenuti alle singole udienze, di cui nell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 19 settembre 1899, n. 394.

Se lo stesso commissario elettivo interviene nel medesimo giorno ad una adunanza amministrativa o all'udienza o alla Camera di consiglio, pel doppio intervento non ha diritto che a una sola medaglia di presenza.

Art. 7.

La segreteria tiene altresì:

1° il ruolo dei ricorsi, pei quali è stato fissato il giorno della discussione;

2° il ruolo dei ricorsi urgenti.

Art. 8.

I decreti della Giunta e del presidente e le decisioni della Giunta sono custodite in due buste chiuse.

Le decisioni sono, in fine d'ogni anno, riunite in volume, corredato dall'indice alfabetico delle parti.

Art. 9.

La segreteria deve restare aperta al pubblico dalle ore dieci alle ore sedici.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Disegnatori.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Disegnatori di 1ª classe con lo stipendio di L. 2000, nominati disegnatori di 1ª classe con lo stipendio di L. 2300:

Carrieri Paolo — Grimaldi Pasquale — Fanciulli Calcedonio — Razzore Enrico — Gualandi Luigi — Serra Giovanni.

Disegnatori di 2ª classe con lo stipendio di L. 1500 e con un aumento sessennale (L. 150) nominati disegnatori di 2ª classe con lo stipenio di L. 1800 e relativo aumento sessennale (L. 180):

Brandimarte Panfilo — Pasteris Angelo — Marbella Giuseppe — Rocca Luigi Maria — Ragno Luigi — Afan de Rivera Ramiro — Molinari Ugo — Traversa Pietro — Lauriti Luigi — Ciartoso Arturo.

Disegnatori di 2ª classe, con lo stipendio di L. 1500, nominati disegnatori di 2ª classe con lo stipendio di L. 1800:

Barone Atonio — Marrulier Claudio — Damerini Giuseppe — Bugliesi Raffaele — Brandimarte Icare — Fiorani Luigi — Artale Amabile — Giorgis Secondo — Penuti Giuseppe Roberto — Prinetti Ignazio — Sebastiani Giovanni — Maestrelli Giuseppe — Merolle Michelangelo — Migliavacca Gaetano — Biga di Bioglio Vittorio — Lanza Innocente — Salvagno Ettore — Cormo Luigi — Ferrabini Oreste — Falnecher Giacomo.

Disegnatori di 3ª classe con lo stipendio di L. 1200 e con l'aumento sessennale (L. 120), nominati disegnatori di 3ª classe con lo stipendio di L. 1500 e relativo aumento (L. 150):

Faita Luigi — Visconti Alessandro — Cattani Emilio — Camminata Angelo — Cao Antonio — Forno Severino — Cruciani Ulisse — Albani Luigi — Andenna Giuseppe — Gagliardi Raimondo — Franzosi Ausonio — Alfarè Giovanni — Codebò Alessandro — Tomasetta Tiberio — Villa Ettore.

Disegnatori di 3ª classe con lo stipendio di L 1200, nominati disegnatori di 3ª classe, con lo stipendio di L. 1500:

Mamberti Gio. Battista — Biancalo Lorenzo — Rovetti Alberto — Capuano prof. Ernesto — Chiesa Giovanni — Giurgola Giulio — Natale Michele.

Con decreto Ministeriale del 17 agosto 1907:

Disegnatori capi di 2ª classe promossi disegnatori capi di 1ª classe, con lo stipendio di L. 3500:

Bay Antonio — Bisso Giacomo.

Disegnatori capi di 3ª classe promossi disegnatori capi di 2ª classe, con lo stipendio di L. 3100:

Bovone cav. Francesco — Bruno Lorenzo — Sforza Antonio — Avalle Vincenzo — Zurutti nobile di Cividale Attilio — Berni Ubaldo.

Disegnatori di 2ª classe promossi disegnatori di 1ª classe, con lo stipendio di L. 2300:

Nanin Ulderico — Alletti Alberto — Bargis Stefano — Vinaccia Gustavo — Luini Paolo Tiberio — Borri Osinio — Pizzi Saverio — Borsotti Giovanni — Belli Francesco — Ursomando Michele — Damiani Tito — Mengoli Carlo.

Disegnatori di 3ª classe promossi disegnatori di 2ª classe, con lo stipendio di L. 1800:

Casciello Antimo — Buonccore Luigi — Pacchiodo Antonio — Perfetti Alfredo.

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 25 luglio 1907:

I seguenti ufficiali d'ordine di 3ª classe sono promossi alla 2ª classe:

Motti Giacomo — Giulietti Niccola — Avenia Ferdinando — Vicario Pellegrino — Frosini Serafino — Melgradi Ippolito — Canfora Gennaro — Balocco Carlo — Coscia Maggiorino — Maladorno Giacomo — Bruno Alessandro — Barberis Bartolomeo — Polzi Carlo — Pompilio Bartolomeo — Poli Romolo — Fragola Giuseppe — Carletti Daniele.

Malerba Carlo — Volpi Pietro — Menolascina Oronzo — Vaccari Enea — Guerra Vincenzo — Impelluso Giuseppe — Capretti Giovanni — Ramirez Attilio — Curtarelli Livio — Pontieri Antonio — Palladini Umberto — Belloudi Carlo — Cro Antonio — Pesce Giovanni — Sanna Salvatore — Sorrentino Vito — Ancona Gaetano — Masotto Enrico — Miele Alfredo — Rota Francesco — Panicucci Raffaele — Lomazzi Ruggero

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con dodici anni di servizio, sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe:

Ferri Sabantonio — Garello Simone — Diana Perricone Baviera e Conca Fausto — Zampella Gaetano — Soldi Raffaele — Baroni Alfredo — Luciano Achille — Miniggio Felice — Seren Emilio — Romano Alessandro — Mundanu Sebastiano — Ferramosca Adolfo — Abrami Ottorino — Panicata Beniamino — Gibilisco Paolo — Gabrielli Giuseppe — De-Simone Ruggero — Bruni Ignazio — Picchi Vittorio — Pianese Raffaele — Cepparulo Achille — Ravalli Giuseppe — Martorana Benedetto — Dellachà Giuseppe — Sasso del Verme Salvatore — Loreo Alfredo — Rositani Vincenzo — Venturi Augusto — Rughini Ernesto — Cafaggi Ulderico — Giordano Pasquale — Cerroni Vittorio — Cerchi Luigi — Fazzari Antonio — Giglio Filippo.

Lorario Orazio — Marchetti Rodolfo — Marzi Guglielmo — Modena Camillo — Spagna Arturo — Sanzani Luigi — Baricalla Urbano — Viviani Giovanni — Genocchi Achille — Tinti Alfredo — Mandruzzato Arturo — Maltese Enrico — Piccini Ettore — Maiocco Giuseppe — Cappelloni Remo.

Con R. decreto del 1° agosto 1907:

Iannelli Gaetano, ufficiale d'ordine di 2ª classe, in aspettativa, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità non provenienti dal servizio dal 16 agosto 1907.

Con R. decreto del 23 agosto 1907:

Diazzi Giovanni, ufficiale d'ordine di 3ª classe, rettificato il nome come appresso: Diazzi Carlo.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 1° agosto 1907:

Nomine negli assistenti del genio militare, con decorrenza dal 1° agosto 1907 in applicazione della legge 14 luglio 1907.

Assistenti locali del genio militare di 1ª classe, con lo stipendio di L. 2000 e due aumenti sessennali (L. 400) nominati assistenti del genio militare di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2400 e due aumenti sessennali (L. 480):

Seccia Giuseppe — De Chiara Carlo — Milone Francesco — Babocci Augusto — Messina Michelangelo — Robutti Angelo — — Davoli Giuseppe — Pisani Pietro — Chiaborelli Adolfo — Fraboni Edoardo — Podestà Davide — Pucci Ippolito — Robino Massaretto Lorenzo — Frizziero Giuseppe — Tognoli Carlo.

Assistenti locali del genio militare di 1ª classe con lo stipendio di L. 2000 e un aumento sessennale (L 200) nominati assistenti del genio militare di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2400:

Ricci Domenico — Guareschi Giulio — Babando Baldassarre — Toffanin Vincenzo — De Paolis Guidacci Ascanio — Calabrò Pasquale — Crescitelli Gio Battista — Benvenuti Egisto — Robbio Ferdinando — Chiostri Filippo — Lanza Raffaele — Trotta Vincenzo — Oldone Carlo — Zofrea Saverio Castagna Gio. Battista — Florio Marco — Corberi Giacomo — Rosano Rosario — Viola Calisto — Faccin Giuseppe — Mazzini Giuseppe — Monti Francesco — Rossi Domenico — Finazzi Gio. Battista — Trojani Francesco — Beraldini Valentino — Di Lauro Gio. Battista — Giannotti Pasquale — Messina Francesco — Di Leonardi Francesco — Ubaldini Pietro — Scattegalia Cosmo — Cauda Domenico — Melissari Francesco — Furia Leopoldo — Majoli Vincenzo — Bazzonetti Emilio — Mariani Giovanni — Fanelli Onofrio — Magli Celso — Zuccardi Merli Luigi — Rubino Gaetano — Amici Alberto — Stefanini Celso — Guidi Pio — Pagnini Antonio — Cervi Giuseppe — Riccardi Giacomo — Prato Mattia — Porrone Tommaso — Pieroni Cesare — Zoccheddu Guglielmo — Di Capua Nicola — Fedeli Domenico — Albini Girolamo — Gordelli Giovanni — Lupo Sesto Decimo — Martelli Pietro.

Assistenti locali del genio militare di 1ª classe con lo stipendio di L. 2000, nominati assistenti del genio militare di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2400:

Pacini Luigi — Martoglio Emanuele — Treno Carlo — Ceccotti Angelo — Gerelli Eustacchio — Sansone Felice — Pennestri Giuseppe — Alquati Cipriano — Medori Pasquale — Gualdi Giuseppe — Zanchetta Graziano — Chiurazzo Raffaele — Monon Gio. Battista — Ferrando Onorio — Penna Pasquale — Gallo Giovanni — Orlandini Francesco — Vergano Emiliano — Finetti Giuseppe — Chinca Emanuele — Corsini Francesco — Battaglia Emanuele — Zambelli Carlo — Alfieri Eduardo — Vandelli Enrico — Berlingheri Guiscardo — Castellani Sigismondo.

Assistenti locali del genio militare di 1ª classe con lo stipendio di L. 2000, nominati assistenti del genio militare di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2400 in eccedenza alla classe stessa:

Furlar Augusto — Strambi Giov. Luigi — Ghignatti Camillo — Se ano Antonio — Franceschoni Davide — Mercuri Giuseppe Bassi Giovanni — Spagnuolo Nicola — Bugari Marcellino — Carnevali Giuseppe — Mazzani Luigi — Venuso Vincenzo — Santo Felice.

Assistenti locali del genio militare di 2ª classe con lo stipendio di L. 1600 e un aumento sessennale (L. 160), nominati assistenti del genio militare di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000:

Giuliani Nicola — Monteverdi Massimo — Giglioni Raffaele — Grattini Francesco — Poni Vincenzo — Lombardi Vincenzo Rossolillo Francesco — Galaggi Giuseppe — Rufino Vincenzo — Di Martino Ernesto — Perillo Giuseppe — Caruso Carlo Fava Francesco — Fortuna Davide — Pisinicca Alfonso — Gionti Giuseppe — Magrassi Angelo — Curzio Angelo — — Trevisan Gio. Battista — Babbini Vittorio — Parenti Giuseppe — Pezzino Giovanni — Bassolini Vittorio — Cherchi Luigi — Opiperi Gennaro.

Assistenti locali del genio militare di 2ª classe con lo stipendio di L. 1600 nominati assistenti del genio militare di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000:

De Pillis Giuseppe — Cattaneo Cesare — Rossini Luigi — Cioccolani Aristide — Moscato Gio. Battista — Lo Cascio Gustavo Fanelli Eduardo — Manca Sebastiano — Ligorio Michele — D'Ascenzo Giovanni — Bertoni Cesare — Meucci Oreste — Pizzi Ermando — Alessi Michele — Strengacci Luigi — Pedata Amodio — Galvani Carlo — Vicentini Federico — Vareso Edoardo — Tommasi Antonio — Brambilla Carlo — Pelizzari Antonio — Fantini Aristide — Capogrosso Pasquale — Milli Giulio — D'Ajutolo Michele — Porcu Salvatore — Nistri Giuseppe

Bandiera Ermenegildo — Pineschi Vittorio — Pezzali Enrico — Di Giovanni Nicolò — Tevernari Angelo — Reale Pietro — Triolo Giuseppe — Perella Romolo — Elias Giuseppe — Galassi Placido — Garelli Gio. Battista — Vianello Michele — Stafanon Giovanni — Ottino Antonio — Tronconi Telesforo — Aliprandi Siro — Bianchi Giuseppe.

Assistenti locali del genio militare di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1600, nominati assistenti del genio militare di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000 in eccedenza alla classe stessa:

Bonivento Antonio — Saltalamacchia Giuseppe — Minuzzi Antonio — Barbieri Edoardo — Properzi Gustavo.

Assistenti locali del genio militare di 3ª classe con lo stipendio di L. 1200, nominati assistenti del genio militare di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500:

Stevani Carlo — Paolini Luca — Alvaro Angelo — Arienta Angelo — Archilei Alfredo — Girardini Antonio — Jon Giovanni — Cielo Angelo — Ferri Pio — Bianchi Giovanni — Van-Axel Marco — Lepri Giuseppe — Ferrari Vincenzo — Giraudo Gioacchino — Bonivardi Vittorio — Solinas-Mura Giammaria — Revelli Bruno — Battaglino Giovanni — Stefanucci Roberto — Giorgi Luigi — Parri Riginaldo — Majorana Luigi — Maratti Angelo — Bariggi Carlo — Buda Vincenzo — Maselli Vincenzo — Ercolani Francesco — Brunetti Angelo.

Assistenti locali del genio militare di 3ª classe provenienti dai capi operai e capi lavoranti con lo stipendio di L. 1200, nominati assistenti del genio militare di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500:

Cervelli Pietro — Bersezio Pietro — Frailich Pietro.

Caiazzo Francesco — Sangiorgi Giorgio — Porrone Giacomo — Tavoloni David — Piatti Carlo — Zuco Antonio — Quaja Angelo — Giorgi Cesare — Pagliari Alfonso — Monaco ingegner Giovanni — Conti Carlo — Borghi Gaetano — Scognamiglio Raffaele — Ciampolini Pietro — Sboloi Assunto — Felici Icilio — Benda Luigi — Quaglino Fortunato — Datta Giacomo.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 5 agosto 1907:

Gerardi cav. Giuseppe, tenente colonnello personale permanente distretti, richiamato in servizio temporaneo e nominato comandante distretto Lecce, dal 16 agosto 1907.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 19 luglio 1907:

Monti Enrico, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Scalero Costantino, id. id., dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Con R. decreto del 5 agosto 1907:

Re Gaetano, sottotenente medico, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità provenienti dal servizio, dal 16 agosto 1907.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d' iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 %	13743	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Tortigliano, diocesi di San Sepolcro, comune di Anghiari, rappresentata dal suo rettore *pro-tempore*. (Con avvertenza).	*Lire*	27 —
Consolidato 5 %	47601 / 442901	Amaretti Irene, nata Duc, fu Francesco, domiciliata a Torino	»	45 —
»	1122075	Primo canonicato Petroni, eretto nella chiesa cattedrale di Civita Castellana (Roma). (Con avvertenza)	»	135 —
»	841899	Confraternita della SS. Trinità in Gualdo Tadino (Perugia)	»	5 —
»	842013 Solo certificato di proprietà	Polizzotti Ersilia di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Resuttano (Caltanissetta). (Vincolata)	»	130 —
»	490702	Comune di Pizzoni (Monteleone)	»	30 —
»	15268 / 410568	Torriani D. Pietro e di lui cugini Carlo e Raffaello, di Pievefosciana. (Con avvertenza)	»	100 —
	15272 / 410572	Torriani dottor Pietro, *quondam* Giuseppe, di Pievefosciana	»	110 —
»	15273 / 410573	Torriani dottor Pietro del fu Giuseppe, di Pievefosciana in Garfagnana	»	10 —
»	15274 / 410574	Torriani dottor Pietro del fu Giuseppe, di Pievefosciana in Garfagnana	»	5 —
»	1197164 Solo certificato di usufrutto	Majolo Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Albertini Maddalena vedova Majolo, domiciliato a Borgosesia (Novara). (Vincolata)	»	100 —
Consolidato 3 50 %	905	Olivero Domenica di Vincenzo, domiciliata a Torino	»	70 —
Consolidato 5 %	1334008 Solo certificato di proprietà	Boscacci Rosa Giovannina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Bogliasco (Genova) (Vincolata)	»	100 —

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	29641 Solo certificato di usufrutto	Ciulla Francesco di Nicolò, domiciliato in Partanna. (Vincolata)	Lire	195 —
	32141 / 427444	Cappellania instituita dalli furono Giovanni, Agostino ed Enrico Maria, padre e figlio Roncali di Genova	»	105 —
»	84193 / 479493	Intestata come sopra	»	5 —
»	567840	Zappulli Letizia fu Michele, moglie di Giliberti Francesco, domiciliata in Napoli. (Vincolata)	»	135 —
»	1181757	Mino Luigi di Giacomo, domiciliato a Torrazza, frazione del comune di Verolengo (Torino). (Con annotazione)	»	30 —
»	69259	Chiesa parrocchiale di San Nicolao in Curino (Novara)	»	100 —
»	85622	Oratorio di Sant'Antonio in Curino San Nicolao in Curino (Novara)	»	10 —
»	85625	Banco del Suffragio in Curino San Nicolao in Curino (Novara)	»	40 —
»	731361	Intestata come la precedente	»	5 —
»	731362	Oratorio di Sant'Antonio in Curino San Nicolao di Curino (Novara)	»	5 —
»	731363	Chiesa parrocchiale di San Nicolao in Curino (Novara)		5 —
	1242531	Parroco *pro tempore* della chiesa parrocchiale di San Nicola di Curino (Novara)	»	5 —
	1154820	De Magistris Casimiro fu Edoardo, domiciliato a Cagliari (Con annotazione)	»	20 —
»	1313818	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)		10 —
»	1313819	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313820	Gianformaggio Iudica Concetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313821	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313822	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	40 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1271350	Gianformaggio, Iudica Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	Lire	60 —
»	1271351	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1271352	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1271353	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1271354	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiliata a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1330882	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	45 —
»	1330883	Gianformaggio Iudica, Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	45 —
»	1330884	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	45 —
»	1330885	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domicilata a Grammichele (Catania).	»	45 —
»	1330886	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	45 —
»	1373644	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	1373645	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domicilato a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1373646	Gianformaggio Iudica Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1373647	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1373648	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	554664	Cappellania di Sant'Adriano, succursale della parrocchiale di Mango (Alba). (Con avvertenza)	»	250 —
»	632434	Intestata come la precedente	»	50 —
»	1147998 Solo certificato di proprietà	Prato Giulio fu Domenico, domiciliato a Pisa. (Vincolata)	»	4335 —
Consoliato 4.50 %	6663 Assegno provv.	Ospizio Marino di Brescia	»	1 80

Roma, 30 aprile 1907.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della 2ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,025,282 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 15, al nome di Mameli *Evelina* di *Battista*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Cagliari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mameli *Giuliana-Luigia-Evelina* di *Giambattista*, minore ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 215,711 d'inscrizione per L. 30-28 (già n. 968,239 del consolidato 5 0[0) e n. 324,583 d'iscrizione per L. 375-3.50 (già n. 1,185,874 del consolidato 5 0[0) al nome di Daneri *Stefano* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Francesca domiciliata in Chiavari (Genova) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Daneri *Emilio-Stefano* fu Luigi, minore, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto

Roma, il 24 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè:

1° N. 961,012 di L. 80, al nome di Giardelli *Francesco, Giuseppe*, e *Maria* fu Francesco, sotto la patria potestà della madre Caffa *Maria* ved. Giardelli;

2° N. 980,626 di L. 25, id id. id. id. id.;

3° N. 1,082,411 di L. 70, id. id. id. id. id. Caffa Rosa ved. Giardelli;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Gardelli Giovanni-Francesco, Diego-Giovanni Battista* e *Rosa-Maria* fu *Francesco*, minori, sotto la patria potestà della madre Caffa Rosa vedova di *Gardelli* Francesco, domiciliati in Zuccarello (Genova), veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,053,113 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 10, al nome di Viola *Antonio-Daniele* di Giacomo, domiciliato in Iseo (Brescia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Viola *Daniele-Antonio* di Giacomo, domiciliato in Iseo (Brescia), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.84 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 25 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

21 settembre 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % lordo	101 70 98	99 82 98	100.83 09
3 ½ % netto	100.71 04	98 96 04	99 89 25
3 % lordo	69 40 83	68.20 83	68.24 65

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrammi da Budapest assicurano che il compromesso austro-ungarico, contro le asserzioni pessimiste di taluni, sarà stipulato in breve. Francesco Kossuth, interrogato circa i negoziati relativi, ha dichiarato ad un redattore del *Budapesti Hirlap* ch'essi non possono dirsi rotti. Più esatto è dire che subirono un ristagno, perchè sorsero questioni che non appartenevano alla sostanza del compromesso. I negoziati saranno ripresi al principio di ottobre, a Budapest, secondo gli accordi presi fra i due Governi.

Parecchi giornali ungheresi affermano che il Re

giungerà a Budapest in quell'epoca, volendo essere presente alle discussioni decisive sul compromesso e, al caso, intervenire in favore della sua stipulazione. Ma sinora al castello reale non giunse alcuna istruzione in proposito.

* * *

Nel dubbio che si voglia, come al solito, dare una falsa interpretazione alla intervista fra il ministro degli affari esteri russo, Isvolsky, che è atteso quest'oggi a Vienna, e il barone di Achrenthal, la *Politische Correspondenz* scrive:

« Il viaggio del ministro Isvolsky a Vienna è l'adempimento di un desiderio che Isvolsky aveva, da quando fu nominato ministro degli esteri, di presentarsi in tale carica all'Imperatore Francesco Giuseppe.

« I rapporti personali pieni di fiducia esistenti fra il barone di Aehrenthal e Isvolsky costituiscono la condizione più favorevole per uno scambio di vedute verbali.

« L'intervista acquista una speciale importanza, tenuto conto delle recentissime interviste politiche dei due ministri. Fra le questioni che formeranno oggetto del loro colloquio, il primo e più ampio posto debbono prendere gli affari che riguardano le sfere di interessi comuni.

« L'accordo relativo alla politica balcanica si è fortunatamente dimostrato come un'opera di conservazione della pace e può considerarsi come uno dei più forti baluardi eretti per la tranquillità dell'Europa.

« L'attuazione graduale del programma di riforme in Macedonia, il ristabilimento della situazione calma, necessaria per la completa efficacia delle riforme dell'Amministrazione pubblica, già introdotte e da introdursi ancora, sono gli scopi che si propongono di raggiungere l'Austria-Ungheria e la Russia col concorso delle altre potenze ».

* * *

Con l'arrivo a Rabat di Abd-el-Aziz si giudica che Mulay Hafid abbia perduta la partita. Tuttavia non è detto che sia stato abbandonato da tutte le tribù sino a ieri a lui fedeli. Anzi si dice che i suoi partigiani siano parecchi e che taluni caids dei Chauias, non sottomessi, tentino di persuaderlo a marciare contro i francesi.

Tutti si chiedono che cosa farà Abd-el-Aziz ora che è giunto a Rabat. Se egli considera le tribù dei Chauias ed i partigiani di Mulay Hafid come ribelli, potrebbe darsi che si intendesse con i francesi per un'azione concorde, intesa a domare la ribellione, fornendo la Francia i fondi, le armi e le munizioni necessarî e lasciando al Sultano la cura di punire i ribelli nella maniera sbrigativa consueta al Marocco.

Le informazioni circa le armi, le munizioni e le risorse di Mulay Hafid sono molto discordi, ma sembra certo che egli possegga tutti i fucili Martini e Gras che sette anni fa furono inviati a Marrakesch dal ministro della guerra di quel tempo per reprimere la ribellione nel Marocco meridionale. E' evidente dunque che Mulay Hafid può ancora, e a lungo, far parlare di sè e che i torbidi al Marocco non sono ancora finiti, come non è finita la missione affidata al generale Drude.

Il *Matin* si dice autorizzato a ripetere che la Francia non pensa affatto ad una spedizione militare nell'interno del Marocco, nè all'occupazione di altri porti marocchini. Il Governo francese rimette invece a più tardi lo sbarco di soldati nei porti per organizzarvi la polizia, poichè attualmente regna la calma.

* * *

Un telegramma da Tokio, in data 22 corrente, all'*Agenzia telegrafica Reuter* riferisce una intervista col marchese Ito circa la situazione coreana.

L'eminente uomo di Stato giapponese ha detto che il suo programma, approvato dal Governo, prevede l'impiego di una somma di 20 milioni di *yens* entro il termine di cinque anni allo scopo di introdurre le riforme, creare migliori leggi e sopprimere la corruzione nella Corea.

« I coreani – ha soggiunto testualmente l'intervistato – debbono comprendere che il predominio del Giappone nella Corea è ormai consolidato, e se opporranno difficoltà all'attuazione del piano giapponese, di dar loro un proprio sistema di Governo ed un proprio esercito, e rifiuteranno di prestare in quest'opera civile la loro amichevole cooperazione, essi sarebbero la causa della rovina del loro paese. La Corea – ha concluso il marchese Ito – non può esistere più come nazione ostile al Giappone ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il duca di Genova, a bordo della R. nave *Lepanto*, ha ricevuto, a Siracusa, nei due decorsi giorni, le visite delle autorità civili e militari.

Alla tomba del Re martire. — Stamane gli ufficiali del reggimento *Aosta cavalleria*, di passaggio per Roma, con a capo il colonnello conte Asinari di Bernezzo, si sono recati al Pantheon ed hanno deposto una bellissima corona sulla tomba del Re Umberto I.

Dopo esser sfilati innanzi la tomba, hanno apposte le loro firme ai registri tenuti dai veterani di guardia tanto alla tomba del Re buono che a quella di Re Vittorio Emanuele II.

S. E. Schanzer a Treviso. — Ieri, alle ore 13.30, è giunto a Treviso S. E. Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi. Venne ricevuto alla stazione dalle autorità. S. E. si recò subito a visitare l'impianto telefonico della ditta Danioni col sistema a batteria centrale Kellogg, nuovissimo in Italia, introdotto dal Bumuller di Anversa.

L'on. ministro, guidato dal gerente cav. Calandri esaminò gli apparati, esprimendo, la sua sodisfazione per la visita fatta.

A S. E. Schanzer venne offerto un rinfresco nei locali dell'amministrazione.

L'on. ministro visitò il palazzo Spineda, futura sede delle poste e dei telegrafi e quindi intervenne al ricevimento nel palazzo provinciale.

Iersera, in suo onore, vi fu un banchetto nella villa dell'on. Felissent.

Alle ore 22 S. E., salutato dalle autorità, partì da Treviso.

S. E. Cottafavi nel Parmense. — Il sottosegretario di Stato per le finanze, on. Cottafavi, accompagnato dall'onorevole deputato Faelli, dal presidente della Deputazione provinciale di Parma e dalle altre autorità, si recò ieri nel comune di Sorbolo, ove lo attendevano i rappresentanti dei comuni del Basso Parmense e del Reggiano, fra i quali l'onorevole deputato Borciani. Fu tenuto un convegno, nel quale furono discussi interessi locali.

Seguì un banchetto di centoventi coperti, al quale parlarono applauditi gli onorevoli deputati Faelli e Borciani ed i presidenti delle deputazioni provinciali di Parma e Reggio. Rispose applauditissimo l'onorevole sottosegretario Cottafavi, inneggiando alle Provincie sorelle.

La popolazione festeggiò gli ospiti.

Per i superstiti garibaldini. — La Commissione incaricata della distribuzione del milione di lire assegnato dallo Stato pei superstiti garibaldini bisognosi, riunivasi ieri procedendo alla costituzione delle cariche.

Venne eletto presidente il senatore Cadolini, vice presidenti il senatore Sani e il deputato Gattorno.

Diedesi lettura della relazione della segreteria sulle domande presentate in tempo, che sono 25,982 e sul lavoro di istruttoria compiuto fino ad oggi intorno alle domande stesse e ai relativi documenti.

Furono discussi e adottati alcuni criteri di massima per la migliore e più efficace applicazione della legge, tra i quali i seguenti:

di non tener conto dello stato di famiglia;

di dare il sussidio a chiunque abbia fatto una campagna con Garibaldi in Italia;

che si debbano considerare come validi soltanto i documenti originari, o le copie autentiche, rilasciate dall'archivio di Torino; diguisachè non si terrebbe conto dei semplici certificati di notorietà;

di ripartire le domande per l'esame fra tutti i membri della Commissione per fare un riparto unico al più presto.

Il pellegrinaggio degli studenti a Caprera. — Si telegrafa dalla Maddalena essere colà stamane arrivato il piroscafo *Sumatra*, con duecento studenti universitarii componenti il pellegrinaggio alla tomba di Garibaldi.

Gli studenti sbarcarono sulla piazza Umberto I, ove erano attesi dal comandante locale marittimo, da una rappresentanza delle Università sarde, dal Consiglio comunale e dalle Associazioni locali.

Indi si formò il corteo, che si recò a Caprera.

Le manovre navali. — La divisione navale di riserva dopo varie esercitazioni in alto mare, entrò nel porto di Siracusa salutando l'insegna di S. A. R. l'ammiraglio con 17 colpi di cannone. La *Lepanto* restituì il saluto al contrammiraglio Chierchia comandante la divisione, con 13 colpi.

Iermattina le due squadre sono uscite al largo per esercizi di allenamento.

Continuano a giungere a Siracusa e ad Augusta le diverse unità che dovranno prendere parte alle esercitazioni. Da oggi tutte sono pronte sul teatro delle operazioni e la dislocazione della forza navale sarà la seguente: la forza navale del Mediterraneo ad Augusta, la divisione di riserva a Siracusa, il naviglio torpediniere a Catania.

Il Congresso dell'alleanza cooperativa internazionale. — Continuano a Cremona le riunioni dell'importante Congresso.

Nella seduta antimeridiana di ieri, l'on. Raineri, dopo avere riassunto il rapporto suo e del dott. Casalini sull'organizzazione agraria cooperativa in Italia, prendendo occasione dalle notizie date sulle affittanze collettive, parlò estesamente delle comunanze agrarie e, accennando alle riforme che il Ministero di agricoltura e la Commissione per gli usi civici vanno preparando alla legge 1894, fece voti che esse contengano opportune modificazioni per affermare spiccatamente il carattere cooperativo delle comunanze agrarie.

Nella seduta pomeridiana, presieduta dal comm. Magaldi in assenza dell'on. Luzzatti ebbe primo la parola il conte di Rocquiguy, che il presidente chiamò il maestro della cooperazione in Francia.

La discussione sulla relazione Raineri procedette elevata e serena fino a certo punto, allorquando fu messo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'on. Raineri; allora si sollevò la questione se erasi messa precedentemente in votazione la chiusura. E questa finì per essere votata.

Infine si procedette alla elezione dei membri del Comitato della alleanza in sostituzione degli uscenti e dei defunti, attribuendo alla Romania uno dei posti finora assegnati agli Stati Uniti.

Congresso magistrale. — Ieri, a Napoli, nel teatro Bellini venne inaugurato il sesto Congresso nazionale della Federazione fra gli insegnanti delle scuole medie.

Presiedeva il prof. Lamarca, presidente del Comitato ordinatore.

Erano presenti il prof. Fadda, rettore dell'Università, rappresentante il ministro della pubblica istruzione, un rappresentante del prefetto, il sindaco di Napoli, il presidente della Camera di commercio, l'on. Masoni, il rappresentante del provveditore agli studi, vario altre autorità e notabilità, moltissimi congressisti ed invitati, fra cui parecchie signore.

Dichiarato aperto il Congresso il prof. Lamarca rievocò le origini della Federazione.

Il sindaco portò il saluto di Napoli, il prefetto quello della Provincia, il professor Fadda quello di S. E. il ministro della pubblica istruzione.

Quindi parlarono il presidente della Camera di commercio, e il prof. Pezzaroni per i maestri di ginnastica.

Indi il prof. Mondolfo, presidente della Federazione, spiegò gli scopi dell'attuale congresso. Il prof. Caroselli portò il saluto dei capi istituto delle scuole medie. Il prof. Pantaleo, a nome dell'Unione magistrale italiana, aderì augurandosi che trionfi il principio della scuola laica. Tra vivi applausi vennero letti un telegramma del ministro della pubblica istruzione ed altri, del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, dell'on. Leonardo Bianchi e dell'on. Turati.

L'ufficio di presidenza risultò così composto: prof. Mondolfo presidente; professori Luigi Bonfigli, Pietro Egidi, Tullio Ortolona, Saul Piazza, vice-presidenti; professori Rubichi, Bersanati e Prunfolo segretari.

Movimento commerciale. — Il 23 corrente furono caricati a Genova 1013 carri, di cui 456 di carbone pel commercio; a Venezia 307, di cui 68 di carbone pel commercio, e a Savona 242, di cui 134 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Etna* è giunta a Kiel.

Marina mercantile. — Il *Nord-America*, della Veloce, ha transitato da Capo-Sperone. È giunto a Buenos-Aires il *Ravenna*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 24. — Telegrafano da Casablanca al *Times*, in data del 23 corrente:

Secondo notizie recate da un europeo abitante a Mazagan, Mulai Afid ha inviato il 19 corrente Mulai Rachid con 6000 uomini e 50 cannoni Krupp nel distretto dei Chaouias, con l'ordine di riunire i Chaouias e di persuaderli a riservare le loro forze per combattere il Sultano Abd-el-Aziz. Tuttavia, se non riesce a riunire i Chaouias, egli deve unirsi alle tribù che lottano contro la Francia.

MEMEL, 24. — Il Municipio ha offerto nel palazzo di città un ricevimento in onore dell'Imperatore Guglielmo in occasione del suo arrivo a Memel.

L'Imperatore ha pronunciato un discorso nel quale, tra altro, ha detto: L'anno 1807 ha insegnato che il movimento nazionale era stato motivato e generato dalla coscienza che il popolo aveva di se stesso. È ancora il popolo in queste condizioni nel 1907? Memel non è più una città di frontiera della Prussia, ma una città di frontiera dell'Impero tedesco. Viviamo anche noi in una grande epoca. I progressi della patria sono la conseguenza della unificazione dei popoli tedeschi. Bisogna trarre da tutto insegnamenti. Anche oggi che siamo in un epoca fiorente bisogna agire risolutamente fin che riluce il giorno.

VIENNA, 24. — La *Politische Correspondenz* dice che il ministro degli esteri russo, Isvolsky, arriverà qui domattina, farà

colazione presso il barone di Aehrenthal ed alle 3 pom. sarà ricevuto dal Re di Rumania, che giungerà pure domani.

Domani sera l'ambasciatore di Russia darà in onore del ministro Isvolsky un pranzo, al quale interverranno, fra gli altri, il barone di Aehrenthal e gli ambasciatori d'Italia, d'Inghilterra e di Francia.

ANVERSA, 24. — Gli operai hanno deciso la cessazione dello sciopero.

BUENOS AIRES, 24. — È il ministro dell'interno e non quello degli affari esteri che ha dato le dimissioni.

Il dissenso col presidente della Repubblica deriva dalla questione dell'intervento del Governo nella situazione della provincia di Corrientos, intervento che era stato approvato dalla Camera e respinto dal Senato

BATUM, 24. — Mentre Ali Bey. valì di Van, rincasava iersera un individuo gli sparò contro un colpo di rivoltella: il proiettile gli si conficcò nel capo ed il Valì morì immediatamente.

L'assassino fuggì.

Aly Bey aveva intenzione di partire oggi per Costantinopoli ove era stato chiamato dal Governo.

BRUXELLES, 24. — La Commissione parlamentare pel Congo si è riunita oggi alla Camera sotto la presidenza di Schollaort, per discutere il progetto di legge coloniale presentato dal Governo.

Su proposta di Bernaert la Commissione ha deciso di chiedere al Governo se aveva avuto cognizione del decreto del 20 luglio, che alienava i beni della Corona e di invitarlo a dire quale sia la portata del decreto stesso dal punto di vista del Belgio.

La Commissione ha poi esaminato lungamente gli articoli del progetto. A proposito dell'art. 1° si è stabilito che il potere legislativo sarebbe semplicemente delegato al Re. Si è discusso poi ampiamente sulle parole « personalità giuridica distinta dallo Stato belga ». È rimasto stabilito che ciò implicava l'autonomia finanziaria della Colonia.

Riguardo alla pubblicazione della legge, Lanthere ha dichiarato che vi era la retroattività per quel che concerne la promulgazione dei decreti.

La Commissione ha infine approvato l'articolo relativo alle imposte.

VIENNA, 24. — L'ambasciatore di Russia ha comunicato oggi al ministro degli affari esteri, barone di Aehrenthal, il testo della Convenzione anglo-russa.

TANGERI, 25. — Notizie da Rabat recano: Il Sultano è giunto ai *douars* dei Beni Arussi. Si calcolano a 20,000 circa gli uomini della sua scorta. Lo stato sanitario è eccellente.

Il Sultano ha espresso a parecchie riprese la sua soddisfazione per il lieto risultato del suo viaggio e per il ricevimento fattogli dalla tribù.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 24 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.70.
Umidità relativa a mezzodì	48
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 26.7.
	minimo 14 9.
Pioggia in 24 ore	—

24 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 773 sul mar Nero, minima di 751 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato fino a mm. sulla Calabria e Sicilia; temperatura generalmente diminuita; pioggie in Calabria e Sicilia.

Barometro: minimo a 765 sul Tirreno; massimo a 768 sul Veneto.

Probabilità: venti deboli o moderati del 1° e 2° quadrante; cielo prevalentemente sereno; mare Adriatico e Jonio qua e là mossi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	calmo	24 0	18 4
Genova	1/4 coperto	calmo	23 2	18 4
Spezia	sereno	calmo	27 0	16 8
Cuneo	coperto	—	20 0	13 8
Torino	coperto	—	20 5	15 7
Alessandria	nebbioso	—	24 1	12 0
Novara	sereno	—	24 4	13 4
Domodossola	coperto	—	23 1	14 5
Pavia	sereno	—	25 0	10 4
Milano	coperto	—	24 4	14 7
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	22 0	16 0
Bergamo	coperto	—	21 2	14 9
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	21 1	13 4
Mantova	sereno	—	23 0	12 7
Verona	sereno	—	23 6	12 4
Belluno	1/4 coperto	—	20 8	13 1
Udine	sereno	—	21 0	12 2
Treviso	nebbioso	—	24 4	13 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	21 0	13 6
Padova	sereno	—	21 4	11 4
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	22 8	11 8
Parma	1/4 coperto	—	23 0	14 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	22 0	13 0
Modena	sereno	—	22 3	12 8
Ferrara	sereno	—	22 3	12 1
Bologna	sereno	—	21 8	14 4
Ravenna	sereno	—	20 9	10 4
Forlì	sereno	—	22 8	11 2
Pesaro	sereno	calmo	21 7	12 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	22 8	14 6
Urbino	sereno	—	18 9	12 7
Macerata	sereno	—	22 6	13 5
Ascoli Piceno	sereno	—	24 0	13 5
Perugia	sereno	—	21 8	14 4
Camerino	sereno	—	19 0	11 0
Lucca	sereno	—	26 0	13 9
Pisa	sereno	—	28 7	12 0
Livorno	sereno	legg. mosso	26 7	18 4
Firenze	sereno	—	25 4	12 8
Arezzo	sereno	—	24 2	13 2
Siena	sereno	—	23 9	14 9
Grosseto	sereno	—	21 0	13 0
Roma	sereno	—	26 5	14 9
Teramo	sereno	—	23 2	12 0
Chieti	sereno	—	20 8	14 2
Aquila	—	—	—	—
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	25 4	19 0
Bari	sereno	calmo	23 2	15 0
Lecce	1/2 coperto	—	25 0	18 0
Caserta	sereno	—	27 0	19 0
Napoli	sereno	calmo	25 9	18 1
Benevento	nebbioso	—	25 4	12 4
Avellino	sereno	—	22 0	12 2
Caggiano	sereno	—	20 4	12 0
Potenza	sereno	—	19 6	11 3
Cosenza	sereno	—	20 0	14 0
Tiriolo	sereno	—	17 4	11 0
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	26 0	18 0
Trapani	sereno	calmo	24 4	19 3
Palermo	sereno	calmo	25 0	16 6
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	24 5	18 5
Caltanissetta	sereno	—	19 5	16 7
Messina	1/4 coperto	calmo	23 2	18 3
Catania	1/2 coperto	agitato	24 3	17 4
Siracusa	coperto	agitato	23 9	17 2
Cagliari	sereno	calmo	25 5	15 8
Sassari	1/4 coperto	—	24 1	15 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.